

Codice A1816A

D.D. 8 giugno 2016, n. 1387

R.D. 523/1904 - P. I. 5630 - Lavori di attraversamento aereo con tubazione gas (spostamento) sul corso d'acqua Torrente Tinella in Comune di Neive (CN) Richiedente: Societa' Metanodotti Valletanaro S.r.l. - Costigliole d'Asti (AT).

In data 11/05/2016 il sig. Pippione Alberto, in qualità di Presidente e Amministratore delegato della società Metanodotti Valletanaro s.r.l., con sede in via Testore 12 – Costigliole d’Asti (AT), ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la posa di una tubazione del gas sul torrente Tinella, staffata a valle della passerella pedonale, in località “ponte del Diavolo”, in comune di Neive.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’ing. Antonio Prunotto in base ai quali è previsto il seguente intervento da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904:

- rimozione della tubazione del gas esistente, aggraffata a monte del ponte S.P.51 e suo staffaggio alla passerella pedonale, lato valle

Per la pregressa servitù la società Metanodotti Valletanaro s.r.l. ha provveduto a versare gli indennizzi dovuti per l’occupazione del sedime demaniale (CN_ME_044).

E’ stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, lo spostamento della tubazione del gas in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella in quanto la passerella oggetto dello staffaggio risulta verificata idraulicamente ed è stata regolarmente autorizzata con DD 839/25.6 del 23/05/2007 e DD di proroga 1033/DA1406 del 13/05/2008 (P.I 4537).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista l’autorizzazione prot. 1622 rilasciata in data 21/04/2016 dal Comune di Neive;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Metanodotti Valletanaro s.r.l., con sede in via Testore 12 – Costigliole d’Asti (AT), allo spostamento dell’attraversamento aereo, con tubazione di gas naturale, sul torrente Tinella, dal ponte della S.P.51 alla passerella pedonale (lato valle) in località “ponte del Diavolo” in comune di Neive, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. lo spostamento dell’attraversamento con la tubazione potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
7. a seguito di accertamento, da parte del Settore scrivente, dell’avvenuta rimozione della tubazione staffata al ponte S.P.51, si provvederà, ai sensi dell’art.15 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i., all’archiviazione della pratica demaniale (CN ME 044);
8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell’opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti